



Riflessioni sulla proposta di riforma in ordine al sistema di tutela dei legittimari



Gregorio Pacini

Dottorando dell'Università di Firenze

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il sistema vigente e le dinamiche della prassi contrattuale. – 3. Le modifiche all'art. 561 c.c. – 4. Le modifiche all'art. 563 c.c. – 5. Riflessioni «sistematiche» e conclusive.

1. Introduzione

Il d.d.l. n. 1184 del 2024, XIX legislatura, definito anche come «disegno di legge recante le disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 Marzo 2024 ed è al momento in corso di esame in Commissione permanente Affari Costituzionali, in sede referente.

In particolare, l'articolo 15 del suddetto d.d.l. è rubricato «Disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni» e coinvolge la modifica degli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice Civile. Obiettivo, espressamente dichiarato, della presente riforma consiste nel «restituire sicurezza ai diritti dei terzi acquirenti dei beni oggetto di donazioni, eliminando il diritto di ottenere da loro la restituzione dei beni o il pagamento dell'equivalente in denaro», il tutto al fine di «sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione», nonché di semplificare l'accesso al credito con accensione di ipoteca, nella consapevolezza che in altri ordinamenti giuridici (tra cui la Germania) la tutela dei diritti dei legittimari è attuata mediante il riconoscimento di un diritto di credito nei confronti del beneficiario di donazioni.

La riforma in esame offre una (parziale) risposta all'appello delineatosi in sede dottrinale, vuoi nel senso di abrogazione totale della successione necessaria¹, vuoi nel senso di una rimediazione quantitativa della quota di legittima², vuoi nel senso di un ampliamento della «libertà controllata» del *de cuius*³ o, ancora, nel senso di una mera tutela per equivalente⁴, giacchè la *ratio* di cui è intessuta la riforma stessa dimostra una chiara scelta del legislatore: la prevalenza dell'interesse alla circolazione dei beni (con provenienza donativa) rispetto alla tutela dei legittimari (*rectius*: al recupero in natura del bene donato). A ben vedere, giova segnalare, a proposito del vivace dibattito dottrinale sopra citato, che in occasione Secondo Congresso Internazionale del Diritto delle Famiglie e delle Successioni, tenutosi presso l'Università la Sapienza il 10 ed 11 Ottobre 2024, un autorevole giurista⁵, a conclusione delle sue riflessioni a sostegno di un'abrogazione della successione necessaria, si chiedeva che senso avrebbe un «*dono preteso*».

Già in questa sede è possibile rilevare che l'*iter* legislativo del presente disegno di legge è stato piuttosto «travagliato». Difatti, le medesime modifiche previste nel d.d.l. oggetto della presente trattazione erano contenute nella legge di bilancio per il 2024⁶, modifiche successivamente stralciate⁷ in quanto introduttive di norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che oltrepassano i limiti di contenuto previsti per la legge di bilancio⁸.

¹ Cfr. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. Not.*, 2007, 803; DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. Not.*, 2007, 815; Sul punto si vedano altresì le riflessioni di BONILINI, *Sulla possibile riforma della successione necessaria*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, diretto da Id., Vol. III, *La successione legittima*, Milano, 2009, 729, là dove rileva che la riserva in favore dei famigliari non è una logica necessaria, bensì, semplicemente, una scelta del legislatore.

² NOCERA, *Per una rimediazione quantitativa della legittima. Solidarietà endofamiliare e autonomia nel passaggio generazionale*, in *Quad. dir. succ. fam.*, 60, Napoli, 2024, *passim*.

³ GAROFALO, *La riforma della successione necessaria e le quote di riserva facoltative*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2021, 69.

⁴ Sul punto si veda SEMPRINI, *La legittima per equivalente*, in *Quad. dir. succ. fam.*, 32, Napoli, 2019, *passim*.

⁵ Il riferimento è all'intervento del Prof. G. AMADIO, intitolato «*Per l'abolizione della legittima*».

⁶ Cfr. BUSANI, *Abolita l'azione di restituzione dei beni oggetto di donazioni*, in *Il sole 24 ore*, 26 Ottobre 2023.

⁷ Cfr. BUSANI, *Stralciata l'abolizione dell'azione di restituzione dei beni donati*, in *Il sole 24 ore*, 27 Ottobre 2023.

⁸ Come ben rilevato da TANZILLO, *Osservazioni sulla recente proposta di riforma dell'azione di restituzione*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, 2, 727, i limiti di contenuto della legge di bilancio sono previsti all'art. 21, comma 1 *quinquies*, l. 31 dicembre 2009 n. 196.

2. Il sistema vigente e le dinamiche della prassi contrattuale

Prima di esaminare il contenuto della proposta di riforma prevista nel d.d.l. semplificazioni, risulta opportuno delineare i tratti essenziali dell'attuale contesto giuridico che governa il rapporto in ordine alla tutela dei legittimari e all'interesse alla circolazione dei beni pervenuti a titolo di donazione, legato o istituzione di erede. La prospettiva dell'indagine di ricerca muove, pertanto, nel tentativo di enfatizzare le potenziali differenze che verrebbero ad instaurarsi tra il regime antecedente alla riforma e il regime successivo, con altresì l'obiettivo di sondare gli eventuali risvolti sistematici che potrebbero derivarne. Preme sottolineare che il disegno di legge precisa la portata irretroattiva della riforma in esame. Il che offre un ulteriore stimolo al fine di delineare le potenziali differenti regolamentazioni delle pretese successorie dei legittimari.

Orbene, come è noto, la sezione II del Capo X, Titolo I, Libro II del Codice Civile, è rubricata «Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari», in quanto si occupa della regolamentazione della tutela dei legittimari.

Il sistema di tutela dei legittimari⁹ è rappresentato, oltre alla previsione di cui all'art. 549 c.c., da tre principali azioni, autonome e connesse tra loro: l'azione di riduzione in senso stretto, l'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti.

L'azione di riduzione in senso stretto integra un'azione di accertamento costitutivo¹⁰, personale¹¹, con effetti retroattivi reali¹², esperita, nel rispetto dei relativi presuppo-

⁹ Cfr. CUFFARO, *Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare*, a cura di BELLISARIO - ROSSI CARLEO - CUFFARO, quinta edizione, Torino, 2022, 288; PALAZZO, *Le norme sulla successione dei legittimari: problemi e prospettive*, in AA.VV., *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di SESTA e Cuffaro, Napoli, 2006, 759.

¹⁰ Non può parlarsi di azione di nullità, giacché la validità della disposizione lesiva è un presupposto ai fini dell'esercizio dell'azione di riduzione. Sul punto si veda CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di FERRUCCI e FERRENTINO, Tomo I, Milano, 2023, 574, i quali rilevano che «È un'azione di accertamento costitutivo, perché accerta l'esistenza della lesione di legittima e delle altre condizioni dell'azione e dall'accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario».

¹¹ Sul punto si veda Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, reperibile in *DeJure*, là dove segnala che «l'azione di riduzione configura un'azione personale diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, perché si propone non contro chi è l'attuale titolare del bene che fu donato o legato, ma esclusivamente contro i beneficiari delle disposizioni lesive. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui confronti delle disposizioni lesive: egli ha un diritto che può fare valere in giudizio nei confronti del donatario o del legatario, i quali rispondono con l'intero proprio patrimonio. Dall'azione di riduzione si distingue l'azione di restituzione (o reintegrazione): mentre l'una è un'azione di impugnativa, l'altra è un'azione di condanna, che presuppone già pronunziata la prima».

¹² In applicazione del brocardo latino *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*. La retroattività reale dell'azione di riduzione incontra i limiti di cui all'art 561, 563 e 2652 n. 8 c.c., meglio precisati nel prosieguo della trattazione.

sti di legge, dal legittimario leso o pretermesso¹³ al fine di: I) accertare la suddetta qualità di legittimario; II) accertare l'entità della lesione della sua quota di legittima; III) ottenere l'inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni nella misura necessaria ai fini della reintegrazione della sua quota di riserva. Indi, il titolo di acquisto per il legittimario non è rappresentato dalla sentenza, bensì dalla legge, giacché la successione necessaria integra un limite alla libertà dispositiva del *de cuius*¹⁴. Attenta dottrina¹⁵ ha qualificato l'accordo di reintegrazione della legittima in senso stretto, avente per oggetto la *pars quota* e non la *pars bonorum*, nel senso di negozio avente i medesimi effetti della pronuncia giudiziale di riduzione. Anche in tale circostanza è la legge che lega, alla posizione del legittimario che abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione, la delazione di parte del patrimonio ereditario¹⁶.

L'azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte integra un'azione di condanna, personale¹⁷, mediante la quale il legittimario leso o pretermesso, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione di riduzione, ottiene la restituzione dei beni oggetto della disposizione ridotta¹⁸.

L'azione di restituzione contro i terzi aventi causa dai donatari e, secondo l'opzione ermeneutica prevalente¹⁹, dagli onorati testamentari, consiste in un'azione di condanna, di

¹³ La pretermessione postula una istituzione a titolo universale di terzi nell'intero patrimonio del *de cuius*. Il che implica un'assenza di delazione nei confronti del pretermesso all'apertura della successione.

¹⁴ Sul punto si veda MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 4a ed., in *Tratt. dir. civ. comm.* CICU-MESSINEO, continuato da MENGONI, Milano, 2000, 237, il quale osserva che «In forza della sentenza di riduzione i beni legati o donati si considerano, nei riguardi del legittimario, mai usciti dal patrimonio del defunto. Il suo titolo di acquisto non è la sentenza, ma la quota di eredità di cui è già investito per vocazione testamentaria o intestata o che gli viene devoluta *ex lege* per vocazione necessaria in conseguenza della riduzione pronunciata contro l'erede istituito. Il legittimario domanda la legittima in quanto tale, in veste di terzo, ma – ottenuta la riduzione – «la prende come erede», cioè come avente causa a titolo universale dal *de cuius*. In questa qualità egli domanda al possessore, divenuto *sine causa*, la restituzione dei beni donati o legati». Per un ripensamento della teorica mengoniana, sia consentito il riferimento a PACINI, *Sulla rinuncia all'azione di riduzione*, in *Fam. dir.*, 2024, 7, 683, in cui si ritiene che il vittorioso esperimento dell'azione di riduzione per il legittimario pretermesso determini l'acquisto della delazione in suo favore e non l'acquisto della qualità di erede.

¹⁵ Per un'attenta ricostruzione delle varie letture interpretative sul punto si veda LIGOZZI, *Sulla natura giuridica degli accordi di reintegrazione della legittima*, Studio n. 137-2021/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 18 maggio 2022.

¹⁶ Cfr. SANTARCANGELO, *Gli accordi di reintegrazione di legittima*, in *Notariato*, 2011, 2, 165.

¹⁷ *Contra* PUGLIESE, *Nota* a Cass., 6 marzo 1952, n. 606, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, II, 376.

¹⁸ Cfr. BARBA, *La successione dei legittimari*, in *Quad. dir. succ. fam.*, 40, Napoli, 2020, 410, il quale afferma, relativamente all'azione di restituzione, che «Si tratta di un'azione eventuale, dacché deve essere esercitata soltanto se il legittimario non abbia il possesso e debba chiedere la restituzione del bene al beneficiario della disposizione lesiva».

¹⁹ Cfr. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 305; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da RESCIGNO, 5, I, Torino, 1997, 417.

carattere reale, con cui il legittimario leso o pretermesso ottiene il relativo bene, fatta salva la facoltà del «riscatto»²⁰ del terzo stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 563 comma terzo c.c.

Le suddette azioni sono caratterizzate da un'evidente «connessione», tanto da sollecitare, in primo luogo, autorevole dottrina²¹ a sostenere la facoltà di esercitare l'azione di restituzione contestualmente all'azione di riduzione – oltre all'ipotesi in cui sia diretta nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva – anche per l'ipotesi in cui sia diretta nei confronti dell'avente causa di quest'ultimo, nel segno di una «*chiovendiana* connessione di pregiudizialità²²», nonché, in secondo luogo, a sollecitare parte della giurisprudenza²³ a rilevare che, nella proposizione di una domanda di divisione cumulata con una di riduzione, implicitamente si reputa richiesta una domanda di restituzione. A conferma della suddetta connessione, si pensi, inoltre, agli effetti derivanti dalla rinuncia all'azione di riduzione, alla quale segue implicitamente anche una rinuncia all'azione di restituzione²⁴.

Allo stesso tempo, le azioni in esame si differenziano sotto il profilo del *petitum, causa petendi*, legittimazione passiva, natura giuridica²⁵. In particolare, l'azione di riduzione si contraddistingue per la sua dimensione *universale*, a fronte di quella *particolare*²⁶ dell'azione di restituzione. Il che tende inevitabilmente a riflettersi sotto il profilo delle relative rinunzie: con la rinuncia all'azione di riduzione la dismissione è universale, ossia concerne tanto le donazioni quanto le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima; diversamente con la rinuncia all'azione di restituzione²⁷ si assiste alla dismissione nei confronti di

²⁰ MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, cit., 307.

²¹ Cfr. DE LISE, *Della trascrizione*, in *Commentario al codice civile teorico-pratico*, Novara, 1970, 472; PUGLIATTI, *La trascrizione immobiliare*, I, Messina, 1945, 464.

²² Sul punto si veda CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile. (Le azioni. Il processo di cognizione)*, Napoli, 1923, 975, là dove rileva che «Il cumulo è condizionale quando l'attore non chiede puramente e semplicemente l'accoglimento di tutte le domande cumulate, ma chiede l'accoglimento dell'una solo condizionatamente all'esito dell'altra. Si hanno tre casi di cumulo condizionale: a) *Cumulo successivo* (o *condizionale in senso stretto*); quando una azione è proposta colla condizione che prima sia accolta l'altra da cui prenderà vita. Esempi: l'azione per la restituzione della cosa alienata cumulata con l'azione di rescissione dell'alienazione; l'azione per l'annullamento di un testamento cumulata con la petizione dell'eredità *ab intestato*; l'azione per l'annullamento del lodo cumulata con l'azione relativa al merito (art. 33 Cod. proc. Civ.; analogo è il caso della domanda di revocazione della sentenza, art. 508). In tutti questi casi la azione non esiste nel momento della domanda, e a rigore dovrebbe proporsi soltanto dopo passata in giudicato la sentenza che accoglie la prima azione; per economia di giudizi si ammette il cumulo mediante la contemporanea proposizione anticipata della seconda azione sopra...».

²³ Sul punto si veda Cass., 2017 n. 18280, reperibile in *DeJure*.

²⁴ Sul punto sia consentito il riferimento a PACINI, *Sulla rinuncia all'azione di riduzione*, in *Fam. dir.*, 2024, 7, 684.

²⁵ Cfr. IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 2012, 4, 396.

²⁶ Cfr. PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, in *Foro nap.*, 2023, 2, 297.

²⁷ Sul punto si veda PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 285.

una determinata donazione. Nella consapevolezza che il diritto è cultura e, giocoforza, anche matematica²⁸, si segnala, al fine di enfatizzare le relative differenze causali, la proporzione matematica individuata da attenta dottrina²⁹: l'azione di riduzione sta all'azione revocatoria come l'azione di restituzione sta all'azione esecutiva. Ne segue che, come correttamente rilevato in sede dottrinale, «mentre l'azione di riduzione può prescindere dall'azione di restituzione, quest'ultima, invece, presuppone sempre l'esito positivo dell'azione di riduzione e il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sì che si può anche affermare che la restituzione costituisce in senso lato la fase esecutiva dell'azione di riduzione³⁰».

Orbene, analizzati i tratti essenziali degli strumenti processuali predisposti a tutela dei legittimari, risulta opportuno delineare un sintetico, chiaro e casistico quadro riepilogativo in ordine al rapporto tra beneficiari di disposizioni ridotte e legittimari e al rapporto tra terzi aventi causa da beneficiari di disposizioni ridotte e legittimari, sulla base, rispettivamente, del combinato disposto degli artt. 561 e 2652 n. 8 c.c. e del combinato disposto degli artt. 563 e 2652 n. 8 c.c.

In particolare, nel sistema giuridico vigente, relativamente al rapporto tra beneficiari di disposizioni testamentarie (legati o istituzioni di eredi) e legittimari possono profilarsi i seguenti scenari³¹:

²⁸ A conferma di ciò sia consentito, in tema di quantificazione dei diritti di cui all'art 540 comma secondo c.c., il rinvio a PACINI, *I diritti del coniuge superstite tra successione necessaria e successione legittima*, in *Fam. dir.*, 2023, 10, 868.

²⁹ Cfr. TORRONI, *Azione di riduzione ed azione di restituzione: alcune riflessioni introno al dogma della retroattività (sempre meno) reale dell'azione di riduzione nell'ottica della circolazione dei beni*, Relazione tenuta al 44° Raduno invernale dei Notai d'Italia, Cortina d'Ampezzo, 20-27 Febbraio 2011.

³⁰ Così PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 302-303. Cfr. altresì LENZI, *La natura della azione di riduzione e restituzione. Alcuni spunti di riflessione*, in *Riv. not.*, 2013, III, 261; *Contra* MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 4ª ed., in *Tratt. dir. civ. comm.* CICU-MESSINEO, continuato da MENGONI, Milano, 2000, 238, il quale rileva che «L'azione di restituzione contro l'onorato testamentario o il donatario assoggettato a riduzione non ha natura di *actio iudicati*, non costituisce la fase esecutiva dell'azione di riduzione. Essa è un effetto della sentenza di riduzione nel senso che è fondata sull'inefficacia del titolo di acquisto dell'onerato o del donatario collegata dalla legge all'accertamento delle condizioni del diritto alla riduzione; non nel senso che il titolo giuridico della pretesa di restituzione è un diritto attribuito dal giudice».

³¹ I casi indicati, per ragioni di economia processuale, postulano una congiunta proposizione dell'azione di riduzione e dell'azione di restituzione. Indi, la prescrizione che rileva nei casi proposti concerne l'azione di riduzione. Ne segue l'impossibilità di agire in restituzione qualora sia prescritto il diritto di agire in riduzione. A ben vedere, è opportuno altresì precisare che, da un punto di vista processuale, il termine di prescrizione del diritto di agire in restituzione, almeno nell'ipotesi di cui all'art. 561 c.c., dovrebbe decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione di riduzione. Tale profilo processuale, a parere di chi scrive, rappresenta un elemento sottovalutato dalla dottrina civilistica che si è occupata dell'analisi dell'autonomia funzionale e causale delle azioni di riduzione e restituzione. Difatti, almeno nell'ipotesi in cui le azioni in esame non siano proposte congiuntamente, il legittimario leso che abbia esperito l'azione di riduzione nei confronti del donatario, legatario o erede, potrebbe sempre agire in restituzione sino a quando non si prescrive il relativo diritto, vale a dire sino al decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie

I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dei beneficiari di disposizioni testamentarie e la suddetta domanda giudiziale (di riduzione) viene trascritta³² entro dieci anni dall'apertura della successione, egli ottiene il bene libero da ogni peso ed ipoteca. Tale caso integra un'ipotesi di «retroattività reale» e, giocoforza, di «effetto purgativo»;

II) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dei beneficiari di disposizioni testamentarie e la suddetta domanda giudiziale (di riduzione) viene trascritta dopo dieci anni dall'apertura della successione, occorre constatare se il diritto di agire in riduzione si sia prescritto³³ o meno. In particolare, aderendo a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite³⁴, il *dies a quo* del termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione, in caso di istituzione di erede, decorre dall'accettazione a titolo di erede; diversamente, in caso di legato, il *dies a quo* decorre dalla pubblicazione del testamento³⁵. Ne segue che, in caso di prescrizione del diritto di agire in riduzione, il legittimario non ottiene il bene; in caso di mancata prescrizione, il legittimario ottiene il bene, fermi restando i diritti dei terzi che abbiano trascritto o iscritto il relativo titolo di acquisto oneroso anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione.

Per quanto concerne il rapporto tra donatari – «aggrediti» in sede di riduzione – e i legittimari possono profilarsi i seguenti scenari:

- I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, esercita l'azione di restituzione nei confronti dei donatari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta prima di dieci anni dall'apertura della successione e prima di venti anni dalla trascrizione della donazione, egli ottiene il bene libero da pesi³⁶ ed ipoteche;
- II) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, esercita l'azione di restituzione nei confronti dei donatari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta prima di dieci anni dall'apertura della successione e dopo venti dalla trascrizione della donazione, egli ottiene il bene e i pesi e le ipoteche eventualmente apposti/e restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni;

l'azione di riduzione. Il che integra uno scenario applicativo difficile da accettare sotto il profilo del bilanciamento assiologico degli interessi in gioco, giacché il legittimario leso godrebbe di un eccessivo periodo temporale al fine di esercitare le proprie pretese successorie.

³² Sul punto si veda FREZZA, *Trascrizione dell'azione di restituzione e pubblicità della sua rinuncia*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, 431, il quale nega la possibilità della trascrizione della domanda di azione di restituzione.

³³ Sulla «connessione» tra la rinuncia al legato in sostituzione di legittima e la prescrizione dell'azione di riduzione, si veda Cass., 4 agosto 2017 n., 19646, reperibile in *DeJure*.

³⁴ Cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2004, n. 20644, *Giust. civ.*, 2005, I, 351.

³⁵ Sul punto si vedano le lucide riflessioni di GABRIELLI, *I legittimari e gli strumenti a tutela dei loro diritti*, in *Vita not.*, 2005, II, 715.

³⁶ Sul concetto di pesi si veda MENGONI, *Successioni per causa di morte*. Parte speciale. *Successione necessaria*, cit., 304, il quale rileva che per pesi debba intendersi, oltre alle servitù e agli oneri reali, qualsiasi vincolo o diritto, reale, personale, di godimento o di garanzia.

III) qualora decorrano dieci anni dall'apertura della successione si assiste alla prescrizione del diritto di agire in riduzione e, giocoforza, altresì all'impossibilità di agire in restituzione.

Per quanto riguarda il rapporto tra aventi causa da onorati testamentari e legittimari, possono emergere i seguenti casi:

- I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti degli aventi causa da onorati testamentari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta prima di dieci anni dall'apertura della successione, egli, premessa l'infruttuosa escussione dei beni dell'onorato, ottiene il bene, fatta salva la facoltà del «riscatto» di cui all'art. 563 comma terzo c.c. da parte dell'avente causa dall'onorato;
- II) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti degli aventi causa da onorati testamentari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta dopo dieci anni dall'apertura della successione, occorre constatare, come sopra precisato in ordine al rapporto tra beneficiari di disposizioni testamentarie e legittimari, se il diritto di agire in riduzione si sia prescritto o meno.

Infine, relativamente al rapporto tra aventi causa da donatari e legittimari possono profilarsi i seguenti scenari:

- I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti degli aventi causa da donatari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta prima³⁷ di venti anni dalla trascrizione della donazione e prima di dieci anni dall'apertura della successione, egli, premessa l'infruttuosa escussione dei beni del donatario, ottiene il bene, fatta salva la facoltà del «riscatto» di cui all'art. 563 comma terzo c.c.;
- II) nel caso in cui legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti degli aventi causa da donatari e la relativa domanda (di riduzione) viene trascritta dopo venti anni dalla trascrizione della donazione e prima di dieci anni dall'apertura della successione, egli può ottenere esclusivamente un diritto di credito nei confronti del donatario per un importo pari al valore del bene donato;
- III) nel caso in cui siano trascorsi dieci anni dalla apertura della successione il diritto di agire in riduzione si prescrive, con, pertanto, l'impossibilità di agire anche in restituzione.

Dal quadro esposto emerge, in primo luogo, la grande complessità che coinvolge il sistema di tutela dei legittimari. La suddetta complessità ha generato, come è noto, la tendenza presso gli istituti bancari a non concedere mutui in favore di soggetti intenzionati ad acquistare beni con provenienza donativa, con il rischio a carico degli istituti bancari di subire l'effetto purgativo in ordine all'ipoteca concessa dall'acquirente del bene con

³⁷ Fatta salva l'ipotesi in cui la decorrenza di tale termine sia sospesa in forza di un atto di opposizione. Sul punto si veda GABRIELLI, *Tutela dei legittimari e tutela degli aventi causa dal beneficiario di donazione lesiva*, in *Studium iuris*, 2005, 1131; BUSANI, *L'atto di «opposizione» alla donazione (art. 563, comma 4, cod. civ.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 1079.

provenienza donativa in loro favore e a garanzia del relativo credito³⁸. Il che, a sua volta, pone un problema di circolazione immobiliare. In sede dottrinale, al fine di attenuare tali tendenze, sono state delineate numerose soluzioni³⁹, tra cui il rilascio di una polizza assicurativa e la rinuncia all'azione di restituzione compiuta in occasione dell'acquisto del bene con provenienza donativa⁴⁰.

Allo stesso tempo, a parere di chi scrive, tali dinamiche insite nella prassi contrattuale (con particolare riferimento agli istituti bancari) risultano contraddittorie. Difatti, non si comprendono le ragioni per le quali, da un punto di vista tecnico-giuridico, anche per i beni con provenienza a titolo di successione particolare o universale, non si profilino le medesime «preoccupazioni» in ordine alla facoltà del legittimario di ottenere *realmente* il bene libero da eventuali pesi o ipoteche. In altri termini, come si è potuto osservare dalla ricostruzione di cui sopra, il legittimario leso, nel sistema vigente, potrebbe ottenere una tutela reale tanto in caso di circolazione del bene con provenienza donativa quanto in caso di circolazione di un bene pervenuto a titolo di legato o a titolo di eredità potenzialmente⁴¹ lesivo dei diritti dei legittimari. Il che è il corollario dall'opzione ermeneutica basata sull'interpretazione estensiva⁴² dell'art. 563 c.c. anche agli aventi causa da legatari e da eredi. Opzione ermeneutica che non tiene di conto dei gravi problemi che sarebbe in grado di determinare qualora gli istituti bancari adottassero le medesime tendenze in ordine ai beni con provenienza donativa.

³⁸ Cfr. VITUCCI, *Tutela dei legittimari e circolazione dei beni acquistati a titolo gratuito*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 557, il quale rileva «Ma il più vistoso e ricco di ricadute, fra gli inconvenienti che derivano dalla protezione accordata al legittimario, sta in ciò: che l'ipoteca, iscritta sul bene acquistato a titolo gratuito da chi la costituisce o dal dante causa di chi la costituisce, si estingue per effetto della domanda di riduzione accolta: la restituzione al legittimario leso ha ad oggetto il bene, libero «da ogni peso o ipoteca» (art. 561, vecchia e nuova stesura). Con la conseguenza che il sistema bancario non concede credito garantito da ipoteca, se l'immobile offerto in garanzia è stato acquistato a titolo gratuito da chi lo offre o da chi glielo ha venduto».

³⁹ Sul punto si veda BARBA, *La successione dei legittimari*, cit., 493; IACCARINO, *La circolazione dei beni con provenienza donativa*, in *Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato*, e-library, 2016; BUSANI, *La successione mortis causa*, Milano, 2020, 723 ss.

⁴⁰ Cfr. D'AMICO, *La rinuncia all'azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente di bene di provenienza donativa*, in *Riv. not.*, 2011, 6, 1276; TATARANO, *Il cielo sopra Torino. A proposito di rinuncia anticipata all'azione di restituzione*, nota a commento Trib. Torino, 26 settembre 2014, in *Dir. succ. fam.*, 2016, 239; FRANCO, *Sulla persistente inammissibilità della rinuncia all'azione di restituzione*, in *Riv. not.*, 2013, 307; IACCARINO, *Rinuncia all'azione di restituzione, prima della morte del donante: soluzioni operative*, in *Notariato*, 2012, 4, 395; PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, cit., 285.

⁴¹ Sull'imprevedibilità del rischio di subire le pretese dei legittimari si veda TANZILLO, *Osservazioni sulla recente proposta di riforma dell'azione di restituzione*, cit., 736, nota 24 e le relative citazioni bibliografiche.

⁴² Ad onor del vero, è vivamente dibattuto se si tratti di interpretazione estensiva o applicazione analogica. Per un approfondimento sulla questione si veda TANZILLO, *op. ult. cit.*, 741, nota 36-37.

Ora, precisato ciò, l'interesse, evidentemente, a cui rivolgere l'attenzione è la tutela del mercato, senza alcun tentativo di ambire ad un potenziamento della tutela dei legittimari. Difatti, quanto appena esposto assolve meramente la funzione di strutturare l'orizzonte del discorso critico in ordine al contenuto della proposta di riforma. Quest'ultima è principalmente concentrata sulla tutela da offrire alla circolazione immobiliare di beni con provenienza donativa⁴³. Il che si può desumere già dalla mera lettura della rubrica dell'art. 15 del D.d.l.

Giocoforza, l'analisi critica in ordine alla proposta di riforma deve muovere dalla consapevolezza che il legislatore si è preoccupato di offrire una tutela per i casi *effettivamente percepiti* come un ostacolo alla circolazione dei beni e non per tutti i casi che da un punto di vista tecnico-giuridico siano in grado di rappresentare un ostacolo alla tutela del libero mercato. Difatti, in sede dottrinale⁴⁴ è stata giustamente rilevata la potenziale ed irragionevole disparità di trattamento che la proposta di riforma genererebbe tra aventi causa da onorati testamentari e aventi causa da donatari, giacché «mentre il terzo acquirente dal donatario farà sempre salvo il suo acquisto se il titolo sia trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione (art. 2652, n. 1, c.c.), il terzo acquirente dal legatario, ancorché abbia trascritto il suo titolo di acquisto prima della trascrizione della domanda di riduzione, subirà ugualmente un pregiudizio ogni qual volta la domanda di riduzione venga trascritta entro tre anni dall'apertura della successione⁴⁵».

L'esposta critica è certamente fondata. Tuttavia, a parere di chi scrive, la volontà del legislatore non è affatto quella di creare un sistema disarmonico e irragionevole, bensì quella di offrire una tutela in ordine alle problematiche *effettivamente percepite* come tali dalla prassi contrattuale. Tali considerazioni non si prefiggono l'obiettivo di rivolgersi agli autori che lucidamente hanno rilevato le incongruenze, bensì agli operatori del diritto, nella consapevolezza e speranza che non si generi un *effetto a contrario* dalla suddetta proposta di riforma, ossia quello di peggiorare la circolazione dei beni con provenienza a titolo di legato o a titolo di erede.

In secondo luogo, dalla ricostruzione di cui sopra è possibile avviare un'indagine in ordine al concetto della tutela «reale» del legittimario leso o pretermesso, intendendosi per esso tanto la possibilità di ottenere la titolarità del diritto di proprietà del bene disposto *inter vivos* a titolo donativo o *mortis causa* dal *de cuius*, quanto la possibilità che il medesimo non sia più gravato da pesi e ipoteche. Orbene, sebbene sia diffusa l'idea in base alla quale sussista una effettiva tutela reale in favore del legittimario, emerge chiaramente che le suddette circostanze si realizzano *direttamente* ed esclusivamente nel caso di esercizio dell'azione di restituzione nei confronti dei donatari e nei confronti degli onorati testamentari nel rispetto dei relativi termini di legge, giacché gli scenari analizzati sulla base dell'art. 563 c.c. postulano sempre una preventiva escussione del

⁴³ Come ben osservato da TANZILLO, *Osservazioni sulla recente proposta di riforma dell'azione di restituzione*, cit., 738.

⁴⁴ Cfr. PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, cit., 285, nota 1; TANZILLO, *op. ult. cit.*, 746.

⁴⁵ Così PERLINGIERI, *op. ult. cit.*, 285, nota 1.

patrimonio del destinatario della disposizione lesiva, che, in caso di esito positivo, implicherebbe una tutela per equivalente e l'intangibilità dell'acquisto del terzo⁴⁶. Non a caso, autorevole dottrina⁴⁷ ritiene la tutela reale del legittimario un falso principio.

3. Le modifiche all'art. 561 c.c.

È giunto il momento di esaminare il contenuto della proposta di riforma, con riferimento, in primo luogo, alle modifiche all'art. 561 c.c.

Il primo periodo della disposizione in esame viene modificato mediante l'eliminazione delle parole «o il donatario», di modo che esso possa riferirsi esclusivamente al legatario o all'erede, così recitando: «*Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652 c.c.*».

La suddetta modifica deve essere letta in combinato disposto con la modifica che, a sua volta, interessa l'art. 2652, primo comma, n. 8 c.c., il quale così reciterebbe:

«*Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:*

8) *le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie*

⁴⁶ Cfr. BUSANI, *La successione mortis causa*, Milano, 2020, 663, nota 151, il quale rileva che «Appare evidente che, qualora il legittimario si sia integralmente soddisfatto o soddisfatto in parte (sebbene per l'equivalente), sul patrimonio del beneficiario della disposizione assoggetta a riduzione, l'azione di restituzione contro il terzo acquirente è del tutto o in parte preclusa; per poter agire in restituzione è necessario il previo esperimento positivo dell'azione di riduzione e l'infruttuosa escussione del patrimonio del donatario contro cui la sentenza stessa è pronunciata».

⁴⁷ Cfr. PERLINGIERI, *Per una modernizzazione del diritto successorio tra legislatore e interprete. A duecento anni dal Codice per lo Regno delle due Sicilie*, in *Foro nap.*, 2023, 5, là dove afferma che «Tuttavia, la c.d. tutela «reale» della legittima è un falso principio, non conforme sia alla solidarietà costituzionale (art. 2 cost.) – la quale imporrebbe di tenere conto della situazione concreta e dell'eventuale stato di bisogno del singolo familiare, come accade già in altri ordinamenti –, sia all'interesse alla tutela dei figli in quanto le quote di riserva ad oggi sono indiscutibilmente a vantaggio del coniuge, visto che in costanza di più figli il coniuge o l'unito hanno sempre diritto ad un quarto del patrimonio ex art. 542 c.c., oltre al diritto di abitazione sulla casa familiare, ex art. 540 c.c., che grava sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, sulla quota riservata ai figli»; Id. *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, cit., 286-287, nt. 2, là dove rileva che «...nel sistema vigente, a prescindere dalla disciplina del patto di famiglia, il soddisfacimento della legittima in natura, non è una regola assoluta e inderogabile. È soltanto una «evenienza residuale» (è sufficiente leggere senza precomprensioni gli artt. 560, 563, 720, 722 c.c., oltre che gli artt. 737, 746, 750 c.c., nonché l'art. 64 r.d., 16 marzo 1942 n. 267, c.d. legge fallimentare, ora art. 163, d.lg. 12 gennaio 2019 n. 14, c.d. Codice della crisi d'impresa) legata alla natura dei beni mobili e immobili (artt. 563, 1153 c.c.), alla volontà del donatario e del terzo acquirente (art. 563, comma 3, c.c.), nonché ad una valutazione assiologico-funzionale dei beni coinvolti».

la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dell'erede o del legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».

La modifica di quest'ultima disposizione, per ciò che rileva ai fini all'art. 561 c.c., primo periodo, consiste nella abbreviazione del termine di decadenza in ordine alla trascrizione della domanda di riduzione, che muterebbe da dieci anni a tre anni dall'apertura della successione.

Alla luce di un'interpretazione sistematica delle suddette disposizioni così modificate, gli scenari che riguardano l'art. 561 c.c. possono essere suddivisi ancora una volta in due categorie, la prima concernente il rapporto tra onorati testamentari e legittimari e la seconda tra donatari e legittimari.

Orbene, la riforma integrerebbe le seguenti novità in ordine al rapporto tra onorati testamentari, loro aventi causa e legittimari⁴⁸:

- I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dell'onorato testamentario e la relativa domanda di riduzione viene trascritta entro tre anni dall'apertura della successione, il legittimario ottiene il bene oggetto della disposizione lesiva privo da eventuali pesi o ipoteche eventualmente apposti dall'onorato testamentario;
- II) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dell'onorato testamentario e la relativa domanda di riduzione viene trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione ma prima di dieci da quest'ultima, il legittimario ottiene la titolarità del bene, fermi restando i diritti dei terzi che abbiano trascritto o iscritto il relativo titolo di acquisto oneroso anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione;
- III) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in riduzione nei confronti dell'onorato testamentario dopo dieci anni dall'apertura della successione valgono i medesimi ragionamenti di cui sopra in ordine alla prescrizione o mancata prescrizione del diritto di agire in riduzione.

A ben vedere, il rapporto tra onorati testamentari e legittimari sarebbe caratterizzato da una tutela «reale» in favore del legittimario, nel senso sopra indicato e cioè sia sotto il profilo del recupero della titolarità del bene sia sotto il profilo dell'effetto purgativo in ordine ai pesi ed ipoteche in favore di terzi, esclusivamente nella prima ipotesi qui descritta, vale a dire per il caso in cui il legittimario abbia trascritto la domanda di riduzione entro tre anni dall'apertura della successione.

Inoltre, come emerge dal secondo scenario qui esposto, qualora la domanda di riduzione del legittimario venisse trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione e l'avente causa a titolo oneroso dall'onorato testamentario trascrivesse il proprio titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione, tale titolo di acquisto del terzo avente causa sarebbe salvo. In particolare, a parere di chi scrive, la riforma

⁴⁸ Anche in questa sede si presume una congiunta domanda di riduzione e restituzione da parte del legittimario leso o pretermesso.

in esame muterebbe la fonte legislativa regolativa in ordine al rapporto tra aventi causa da onorati testamentari e legittimari, giacchè essa si configurerebbe nel combinato disposto degli artt. 561 e 2652 n. 8 c.c. e non più nell'art. 563 c.c. Difatti, al fine di comprendere quest'ultima osservazione, basti pensare alla nuova formulazione dell'art. 563 c.c., di seguito meglio analizzata, imperniata unicamente sulla donazione, come conferma anche il rinvio al modificato art. 2652 n. 1 c.c., il quale si riferirebbe esclusivamente, ai nostri fini, alle «domande di riduzione della donazioni» e non anche alle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive. Inoltre, ritenere il contrario sarebbe infondato, giacchè si profilerebbe una incompatibilità tra il nuovo art. 563 c.c. e il nuovo art. 2652 n. 8 c.c., là dove il primo contempla la generale salvezza degli acquisti a titolo oneroso da parte degli aventi causa dai donatari e il secondo prevede la salvezza degli acquisti a titolo oneroso da parte degli aventi causa degli onorati testamentari solo in presenza di particolari condizioni. In altri termini, a parere di chi scrive, il nuovo art. 563 c.c. non sarebbe più suscettibile di un'interpretazione estensiva in favore degli aventi causa degli onorati testamentari.

Indi, tanto i pesi e le ipoteche gravanti sui beni dell'onorato testamentario, quanto i titoli di acquisto onerosi dell'avente causa di quest'ultimo, sarebbero salvi qualora fossero rispettivamente iscritti o trascritti anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione e quest'ultima venisse trascritta dopo tre anni dall'apertura della successione. Non solo, quale corollario di quanto esposto e diversamente dal sistema ancora vigente, il legittimario leso, vittorioso in sede di riduzione, che intende agire in restituzione nei confronti dell'avente causa dall'onorato testamentario non sarebbe tenuto alla preventiva escussione dei beni dell'onorato.

Orbene, se è vero, come sopra indicato, che il problema effettivamente percepito dalla prassi contrattuale consiste nella circolazione dei beni con provenienza donativa, allo stesso tempo, non ci si può esimere dal ritenere che la proposta di riforma non sarebbe assolutamente adeguata in ordine alla tutela degli aventi causa da onorati testamentari. Si tratterebbe di un'occasione persa, in quanto il termine ridotto di tre anni consentirebbe sempre al legittimario leso di aggredire i beni che l'onorato testamentario avrebbe fatto circolare, con altresì la facoltà di ottenerne l'effetto purgativo. La speranza, ci sia consentito ripeterlo, è quella di non allarmare gli operatori del diritto, con particolare riferimento agli istituti bancari interessati a concedere prestiti ai fini dell'acquisto di beni dell'onorato testamentario, giacchè nel sistema attuale tale pericolo non è, fortunatamente, *percepito*.

Infine, sempre con riferimento all'analisi del primo periodo dell'art. 561 c.c. come riformato, il legislatore avrebbe potuto aggiungere «l'erede», chiarendo che tale disposizione coinvolge anche quest'ultimo, come desumibile dall'art. 2652 n. 8 c.c.

Proseguendo l'analisi delle modifiche all'art. 561 c.c., il secondo periodo di tale disposizione così reciterebbe: «*I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto nel numero 1 del primo comma dell'articolo 2652. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti*

in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata». Dato che la disposizione in esame rinvia all'art. 2652, comma primo, n. 1. c.c., giova altresì indicare le novità di quest'ultima disposizione, la quale così reciterebbe: *«Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:*

1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, le domande di riduzione delle donazioni, nonché quelle indicate dall'articolo 524. Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».

Orbene, è agevole constatare che il grande cambiamento del secondo periodo dell'art. 561 c.c. riguarderebbe l'eliminazione delle parole «se la riduzione è domandata entro venti dalla trascrizione della donazione», di modo da stabilire, quale criterio rilevante, ai fini del bilanciamento degli interessi in gioco tra creditori ipotecari dei donatari e i legittimari, il principio di priorità della trascrizione. Giocoforza, tale disposizione risulterebbe coerente da un punto di vista *sistematico* con l'art. 2644 c.c.

Difatti, sulla base del combinato disposto del secondo periodo dell'art. 561 e 2652 n. 1 c.c., emergerebbe il seguente scenario in ordine al rapporto tra donatari, i relativi creditori ipotecari e i legittimari:

- I) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dei donatari e la relativa domanda di riduzione viene trascritta prima di dieci anni dall'apertura della successione e successivamente alla trascrizione o iscrizione del titolo di terzi, il legittimario ottiene il bene e i pesi e le ipoteche eventualmente apposti/e restano efficaci, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro il legittimario in ragione del conseguente minor valore dei beni;
- II) nel caso in cui il legittimario, vittorioso in sede di riduzione, agisce in restituzione nei confronti dei donatari e la relativa domanda di riduzione viene trascritta prima di dieci anni dall'apertura della successione e anteriormente alla trascrizione o iscrizione del titolo di terzi, il legittimario ottiene il bene oggetto di donazione, libero da pesi e ipoteche eventualmente apposti/e;
- III) nel caso in cui decorrano dieci anni dall'apertura della successione, il diritto di agire in riduzione del legittimario si prescrive.

Orbene, sotto il profilo della prescrizione del diritto di agire in riduzione, naturalmente, nulla cambierebbe rispetto al sistema previgente. La modifica essenziale riguarderebbe, come detto, il venir meno del riferimento temporale consistente nella decorrenza ventennale dalla trascrizione della donazione.

Tale modifica risponde all'obiettivo di superare le problematiche vigenti e *percepite* come di ostacolo alla circolazione nella prassi contrattuale, affinché gli istituti bancari non siano spaventati da concessioni di prestiti ai fini dell'acquisto di beni con provenienza donativa, di modo che le relative ipoteche non subiscano alcun «effetto purgativo».

Questo è il cuore della riforma e tale obiettivo verrebbe assecondato. Giocoforza, per quanto concerne il rapporto tra donatari e legittimari, la tutela «reale» di quest'ultimi si innesterebbe esclusivamente nell'ipotesi in cui il legittimario agisse in riduzione e restituzione nei confronti dei donatari entro dieci anni dall'apertura della successione e anteriormente ad eventuali trascrizioni o iscrizioni compiute sul bene oggetto di donazione. In tale contesto, quindi, l'istituto bancario potrà constatare, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari, eventuali trascrizioni di domande di riduzione e, in caso di assenza, essere agevolata a concedere crediti a fronte di ipoteca in suo favore, in quanto quest'ultima rimarrebbe efficace, senza che assuma più alcuna rilevanza la decorrenza del termine ventennale dalla trascrizione della donazione.

4. Le modifiche all'art. 563 c.c.

La pietra miliare della proposta di riforma concerne la modifica dell'art. 563 c.c.

Tale disposizione reciterebbe: *«La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero uno del primo comma dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l'avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1 del primo comma dell'articolo 2690».*

Con la suddetta modifica si profila la salvezza degli acquisti degli aventi causa dai donatari, nel segno del principio della priorità della trascrizione. Indi, il soggetto interessato all'acquisto a titolo oneroso del bene con provenienza donativa, potrà consultare i registri immobiliari e decidere se propendere o meno per l'acquisto stesso, giacché, in caso di mancata trascrizione della domanda di riduzione, esso sarebbe inattuabile e intangibile, ferma restando l'obbligazione a carico del donatario di compensare in denaro i legittimari lesi nei limiti del vantaggio conseguito.

Pertanto, la proposta di riforma attenuerebbe fortemente la tutela «reale» del legittimario in ordine al suo rapporto con gli aventi causa dai donatari, giacché, da un lato, le possibilità del recupero del bene sono circoscritte alla priorità della trascrizione della domanda di riduzione rispetto alla trascrizione del titolo di acquisto dell'avente causa dal donatario e, da un altro lato, come sopra esaminato, l'effetto purgativo delle ipoteche si verificherebbe solo in caso di priorità della trascrizione della domanda di riduzione rispetto all'iscrizione dell'ipoteca in favore del creditore ipotecario del donatario.

L'obiettivo ambito dalla proposta di riforma in esame potrebbe essere raggiunto mediante le modifiche qui analizzate. Allo stesso tempo, tuttavia, a parere di chi scrive, anche sotto il profilo dell'art. 563 c.c., la proposta di riforma integra un'occasione persa (*rectius*: più occasioni perse).

Difatti, in primo luogo, la riforma avrebbe potuto chiarire in maniera definitiva il rapporto tra l'art. 563 c.c. e le liberalità non donative.

Come è noto, la dottrina notarile⁴⁹ ha «universalizzato» il principio dell'insuscetibilità di *tutte* le liberalità non donative all'esercizio dell'azione di restituzione. A parere di chi scrive⁵⁰, una soluzione operativa potrebbe rinvenirsi sulla base del rispetto della locuzione *res (id est: bene)*. L'esercizio dell'azione di restituzione da parte del legittimario leso nei confronti dell'avente causa dal donatario potrebbe esservi, laddove, la liberalità non donativa sia realizzata mediante un atto negoziale in cui la *res* esce dal patrimonio del disponente e entra in quello del beneficiario. Il che, difatti, non si verifica, in occasione di una compravendita immobiliare, nella fattispecie dell'adempimento del terzo dell'obbligo altrui di pagamento del prezzo, essendo oggetto della liberalità l'immobile, mai uscito dal patrimonio del terzo-disponente. Una fattispecie che potrebbe rientrare in questo schema negoziale sarebbe il *negotium mixtum cum donatione*, là dove al paradigma reale che struttura lo schema negoziale seguirebbe la tutela reale del legittimario. Si pensi, altresì, alle liberalità non donative che potrebbero realizzarsi mediante convenzioni matrimoniali tra coniugi, tra cui, a titolo esemplificativo, la convenzione matrimoniale con cui due coniugi convengono che uno di essi destini (*rectius: trasferisca*) in comunione legale un bene precedentemente acquistato e di sua esclusiva titolarità⁵¹. L'ammissibilità dell'esercizio dell'azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa di destinatari di (alcune) liberalità non donative non costituisce un ostacolo ai fini della circolazione dei rapporti giuridici, in quanto coinvolgerebbe ipotesi residuali e garantirebbe una migliore trasparenza dell'attività negoziale posta in essere dai consociati.

In secondo luogo, la riforma in esame realizzerebbe una evidente disparità di trattamento tra il donatario e il suo avente causa, giacché, mentre il primo potrebbe perdere il bene oggetto di donazione in caso di esercizio dell'azione di riduzione e restituzione entro tre anni dall'apertura della successione; il secondo, come sopra affermato, vedrà salvo ed intangibile il suo acquisto nel rispetto del principio della priorità della trascrizione. Ancora una volta emerge in maniera cristallina che l'interesse del legislatore si è circoscritto esclusivamente su quello che è il problema *percepito* nella prassi contrattuale, vale a dire la *mera* circolazione dei beni con provenienza donativa. Pertanto, sebbene possa affermarsi, alla luce della presente riforma, la prevalenza dell'interesse alla circolazione dei beni donati rispetto all'interesse alla tutela del recupero in natura dei beni donati, non può, allo stesso tempo, affermarsi un generale ed *aprioristico* principio di prevalenza della tutela degli interessi dei beneficiari delle disposizioni lesive rispetto alla tute-

⁴⁹ Cfr. IACCARINO, *Circolazione dei beni: la Cassazione conferma che gli acquisti provenienti da donazioni indirette sono sicuri*, in *Notariato*, 2010, 508; *Contra* SCUCCIMARRA, *L'azione di riduzione nelle donazioni indirette*, nota alla sentenza Cass. civ. n. 11496/2010, in *Imm. e prop.*, 2011, 2, nota 57.

⁵⁰ Sul punto sia consentito il rinvio a PACINI, *Sulla rinuncia all'azione di riduzione*, cit., 686-687.

⁵¹ Sull'ammissibilità di una simile convenzione si veda il Quesito del C.N.N. n. 564 - 2009/ a firma di MATTIA, *Coniugi in regime di separazione e adozione della comunione legale*. Il tema è stato recentemente affrontato anche da FERRARI - LABRIOLA, *La comunione convenzionale*, Studio del Consiglio nazionale del Notariato, n. 115-2023/C.

la *reale* dei legittimari. Più precisamente, non può affermarsi un generale principio di prevalenza dell'interesse alla circolazione dei beni con provenienza successoria rispetto all'interesse alla tutela dei legittimari.

In terzo luogo, a parere di chi scrive, un'altra mancata opportunità può ravvisarsi con riferimento alla formulazione letterale delle disposizioni in esame, ai fini di una distinzione chiara ed evidente tra l'azione di riduzione e l'azione di restituzione. In altri termini, il legislatore avrebbe potuto distinguere espressamente e tecnicamente le due azioni attraverso le disposizioni di cui all'art. 561 e 563 c.c. Allo stesso tempo, un problema da non sottovalutare, è quello del termine di prescrizione del diritto di agire in restituzione. Difatti, acclarata l'autonomia funzionale dell'azione di riduzione rispetto a quella di restituzione, ne segue, evidentemente, che le due azioni dovrebbero essere caratterizzate da due termini di prescrizione differenti⁵². Ciò significa che, relativamente agli scenari sottesi all'art. 561 c.c. come modificato, potrebbero emergere evidenti aporie sistematiche, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il legittimario esperisca l'azione di riduzione entro il triennio dall'apertura della successione senza esperire congiuntamente anche l'azione di restituzione, di modo che quest'ultima possa essere esperita legittimamente entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione di riduzione⁵³. Il rischio potrebbe essere quello di rendere instabile un acquisto a titolo di donazione, legato o erede, a causa dell'eccessivo spazio temporale concesso al legittimario ai fini dell'esercizio dell'azione di restituzione.

Tale scenario conferma la fondatezza della lettura critica già delineata in sede dottrinale in ordine alla disparità di trattamento tra i donatari, legatari o eredi e gli aventi causa dai donatari.

5. Riflessioni «sistematiche» e conclusive

È giunto il momento di tentare di avanzare delle riflessioni di carattere sistematico.

⁵² Non a caso si ritiene che, nell'ambito del vigente rapporto tra legittimario e avente causa dal donatario, qualora il legittimario abbia esperito esclusivamente l'azione di riduzione entro il ventennio dalla trascrizione della donazione, «egli ottenuta la sentenza a sé favorevole, potrebbe agire in restituzione contro l'avente causa dal donatario anche se il ventennio fosse ormai nel frattempo trascorso». Così CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 623.

⁵³ Sul punto si veda Trib. Monza, 27 giugno 1996, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, 459, nota di LUCCHINI GUASTALLA, *Sull'azione di restituzione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione*, là dove afferma espressamente: «L'azione di restituzione contro gli aventi causa dal donatario soggetto a riduzione è ammissibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di riduzione»; *Contra* M. BONAVITA, *sub art. 533 c.c.*, in *Comm. PERLINGIERI, Libro Secondo, Delle successioni, Artt. 456-809*, Napoli, 2010, 298, il quale sostiene che l'azione di riduzione e l'azione di restituzione avrebbero lo stesso *dies a quo* in ordine alla prescrizione. Per un approfondimento sul punto si veda M. TESCARO, *La prescrizione dell'azione di riduzione, nel più generale contesto dell'inadeguato e incerto diritto della prescrizione italiano*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, 11, 788.

Orbene, in primo luogo, la riforma in esame, ferma restando la sua portata irretroattiva, integrerebbe un'abrogazione dell'istituto del diritto di agire in opposizione alla donazione, preordinato alla sospensione del termine ventennale dalla trascrizione della donazione stessa. Difatti, con il mutamento del sistema di tutela dei legittimari, verrebbe meno la giustificazione causale e l'utilità di un simile diritto. Il che, a sua volta, potrebbe rimodulare l'idea in base alla quale è possibile esperire l'azione di simulazione anche prima della morte del disponente, al fine di dimostrare che l'atto simulato dissimuli una donazione potenzialmente lesiva delle pretese successorie degli aventi diritto. Quest'ultima opzione ermeneutica⁵⁴ traeva la propria ragion d'essere dalla vigenza del diritto di opposizione.

In secondo luogo, occorre chiedersi se la rinuncia anticipata all'azione di restituzione possa mantenere delle utilità. La risposta, alla luce delle riflessioni di cui sopra, non che può essere positiva⁵⁵, giacché l'azione di restituzione potrebbe essere sempre esperita nei confronti dei donatari, legatari o eredi o rispettivi aventi causa, nel rispetto dei relativi termini e condizioni sopra analizzati. Indi, un'eventuale rinuncia all'azione di restituzione potrebbe sempre assicurare, da un lato, la stabilità dell'acquisto del donatario, legatario o erede e, dall'altro lato, garantire con certezza la circolazione dei beni donati o legati.

In terzo luogo, risulta opportuno chiedersi se il nuovo sistema di tutela dei legittimari possa definitivamente eliminare la tutela *reale* dei legittimari lesi o pretermessi.

Questa, forse, rappresenta la vera occasione persa del legislatore, in quanto abbiamo potuto osservare che permangono scenari in cui il legittimario leso o pretermesso possa ottenere il recupero del bene e giovare di un effetto purgativo in ordine alle relative ipoteche. Giocoforza, a parere di chi scrive, la suddetta riforma non può rappresentare un'argomentazione a sostegno della tesi di una introduzione della legittima per equivalente. Il che, a sua volta, implica un sicuro mantenimento⁵⁶ della giustificazione causale del patto di famiglia rispetto ad una donazione, giacché consentirebbe una *eccezionale* conversione della legittima in natura in legittima di credito per i «legittimari non assegnatari» del bene oggetto del patto di famiglia.

Allo stesso tempo, giova osservare che nel caso in cui un soggetto disponga interamente del suo patrimonio a mezzo di donazioni e i rispettivi donatari facciano circolare a titolo oneroso i suddetti beni oggetto delle donazioni, il legittimario pretermesso godrebbe

⁵⁴ Sul punto si veda Cass., 9 settembre 2019, n. 22457, là dove ritiene ammissibile l'azione di simulazione solo se preordinata a consentire al coniuge o al parente in linea retta di notificare e trascrivere l'atto di opposizione. Cfr. anche VERDICCHIO, *Donazione dissimulata e attualità dei diritti del legittimario in pectore*, nota a Trib. Cagliari, 21 maggio 2015, in *Dir. succ. e fam.*, 2016, 754.

⁵⁵ A constatare ciò è PERLINGIERI, *La rinuncia anticipata all'azione di restituzione e la tutela degli interessi coinvolti nella circolazione dei beni donati*, cit., 285, nota 1.

⁵⁶ Mantenimento che sarebbe sempre assicurato dalla altresì eccezionale disattivazione della collazione e riduzione. Per un approfondimento sul punto sia consentito il riferimento a PACINI, *Riflessioni sul patto di famiglia e sul suo rapporto con la successione necessaria*, in AA.VV., *Le garanzie del credito e la tutela del contraente debole*, a cura di RIZZO, BERTI DE MARINIS, POMBO, MEZZASOMA, PÉREZ – SERRABONA GONZALEZ, PUCCI, Napoli, 2024, 135.

di una mera tutela per equivalente. Giocoforza, potrebbe ipotizzarsi, ai fini di una programmazione della vicenda successoria, la stipulazione di tante donazioni modali quanti sono i beni del soggetto disponente, tutte accomunate dall'onere a carico dei donatari di alienare quanto ricevuto entro un determinato arco temporale. L'onere potrebbe essere garantito da una condizione risolutiva della donazione in caso di inadempimento dell'onere stesso.

In alternativa ad una condizione risolutiva e, quindi, al suo carattere di assolutezza reale, per garantire una tutela meramente «obbligatoria» in ordine all'inadempimento dell'onere apposto alla donazione, potrebbe essere stipulato un patto di fiducia⁵⁷ tra il donante (fiduciante) e il donatario (fiduciario), con cui quest'ultimo si impegna a trasferire ad un terzo a titolo oneroso quanto pervenuto dalla donazione⁵⁸.

Tale meccanismo negoziale impedirebbe ai legittimari un recupero reale dei beni del *de cuius* e, a parere di chi scrive, non integrerebbe affatto una elusione alla tutela dei legittimari, giacchè, come si è potuto osservare, il legislatore avrebbe stabilito il principio di prevalenza dell'interesse alla circolazione dei beni con provenienza donativa rispetto all'interesse alla tutela del recupero reale dei legittimari⁵⁹.

Per trarre le fila del discorso ed elaborare delle riflessioni conclusive, è possibile affermare che la proposta di riforma si è focalizzata principalmente sull'interesse alla circolazione dei beni con provenienza donativa, attenuando, da un lato, la grande complessità del sistema di tutela dei legittimari e, dall'altro, integrando delle aporie e disparità di trattamento all'interno del nostro ordinamento giuridico.

ABSTRACT

Il presente contributo si pone l'obiettivo di analizzare il contenuto della proposta di riforma in ordine al sistema di tutela dei legittimari, con particolare riferimento agli artt. 561 e 563 c.c., nel segno di una prospettiva in chiave sistematica.

⁵⁷ La letteratura è vasta. Su tutti, si veda LIPARI, *Il negozio fiduciario*, Milano, 1964, *passim*; CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari*, Padova, 1933, *passim*; LENZI, *La lezione di Cariota Ferrara: dalla potestà di abuso alla fiducia rafforzata*, in AA.VV., *Rileggere i «classici» del diritto civile italiano (1920 – 1935)*, a cura di PERLINGIERI, Napoli, 2024, 227 ss.; ID., *Fiducia e patto fiduciario*, in D'AMICO (a cura di), *Enciclopedia del Diritto. I Tematici*, Milano, 2021, 543; Per un'analisi comparata dell'istituto della fiducia in chiave successoria si vedano le pregevoli considerazioni di CÁMARA LAPUENTE, *La fiducia sucesoria secreta*, Madrid, 1996, 316.

⁵⁸ Sul punto si veda OCCORSIO, *Circolazione fiduciaria di beni*, Studio n. 5-2020/C del Consiglio Nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 settembre 2021.

⁵⁹ A conferma dell'ammissibilità del congegno negoziale esposto nel testo, è possibile affermare che esso non risulta così dissimile dallo *schema mortis causa* che caratterizza la disposizione fiduciaria di cui all'art. 627 c.c., con la differenza che il negozio di trasferimento del fiduciario, nel caso di nostro interesse, avverrebbe a titolo oneroso, in esecuzione di un'obbligazione civile e non naturale. Indi, donazione e patto fiduciario potrebbero profilarsi quali strumenti di pianificazione successoria, volti a soddisfare l'eventuale volontà del *de cuius* di evitare che i propri legittimari possano godere *realmente* dei suoi beni.

The purpose of this contribution is to analyse the content of the proposed reform with regard to the system of protection of legitimaries, with particular reference to Articles 561 and 563 of the Civil Code, in the sign of of a systematic perspective.